

COMUNE DI PIOVERA

Provincia di Alessandria

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

Titolo I – Disposizioni Generali

Art.1 – Ambito di applicazione	pag. 4
Art.2 – Interpretazione del Regolamento	pag. 4
Art.3 – Luogo delle riunioni	pag. 4

Titolo II – Consiglieri Comunali

Art.4 – Entrata in carica – Convalida	pag. 4
Art.5 – Dimissioni	pag. 5
Art.6 – Indennità, permessi, assicurazioni	pag. 5
Art.7 – Diritto di accesso agli atti	pag. 6
Art.8 – Divieto di mandato imperativo	pag. 6
Art.9 – Diritto di iniziativa	pag. 6
Art.10 – Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio	pag. 6
Art.11 – Diritto di richiesta controllo preventivo degli atti della Giunta ...	pag. 7
Art.12 – Diritto alle funzioni rappresentative	pag. 7
Art.13 – Dovere di partecipazione alle adunanze	pag. 7

Titolo III – Funzioni ed articolazione del Consiglio

Art.14 – Funzioni del Consiglio	pag. 7
Art.15 – Gruppi consiliari	pag. 8
Art.16 – Articolazione del Consiglio – Comunicazioni	pag. 8
Art.17 – Le Commissioni permanenti e temporanee	pag. 9
Art.18 – Le Commissioni speciali	pag. 9

Titolo IV – Gli istituti di partecipazione

Art.19 – Convocazione del Consiglio	pag.10	Art.20 –
Avvisi al pubblico	pag.11	
Art.21 – Adunanze e sedute consiliari	pag.11	
Art.22 – Ordine del giorno	pag.11	
Art.23 – Deposito di atti	pag.11	
Art.24 – Presidente	pag.11	
Art.25 – Adunanza di prima convocazione	pag.12	
Art.26 – Adunanze di seconda convocazione	pag.12	
Art.27 – Adunanze segrete	pag.12	
Art.28 – Ammissione di dipendenti e di consulenti in aula	pag.13	
Art.29 – Svolgimento delle sedute consiliari	pag.13	
Art.30 – Richieste di intervento	pag.13	
Art.31 – Disciplina degli interventi	pag.14	
Art.32 – Mozione d’ordine	pag.14	
Art.33 – Mozione di rinvio in Commissione	pag.14	
Art.34 – Fatto personale	pag.14	
Art.35 – Richiamo alla Legge, allo Statuto e al Regolamento	pag.15	

Art.36 – Questione pregiudiziale e sospensiva	pag.15
Art.37 – Mozione su questioni iscritte all’Ordine del Giorno	pag.15
Art.38 – Mozione intesa come atto di indirizzo	pag.15
Art.39 – Forme di votazione	pag.15
Art.40 – Votazioni in forma palese	pag.16
Art.41 – Votazioni a scrutinio segreto	pag.16
Art.42 – Esito della votazione	pag.16
Art.43 – Turbativa dell’ordine da parte dei Consiglieri	pag.16
Art.44 – Comportamento del pubblico nell’aula durante le adunanze	pag.17
Art.45 – Termine dell’adunanza	pag.17
Art.46 – Verbale dell’adunanza	pag.17

Titolo V – Sindacato ispettivo

Art.47 – Attività ispettiva dei Consiglieri Comunali	pag.18
Art.48 – Interrogazioni, mozioni di rilevante interesse generale	pag.18
Art.49 – Relazione al Consiglio e Commissione d’indagine	pag.18

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto di principi dettati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 2 – Interpretazione del regolamento

1. Quando nel corso delle adunanze si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 3 – Luogo delle riunioni

1. Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale, qualora circostanze del tutto eccezionali o giustificati motivi di ordine pubblico, di forza maggiore o di opportunità lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione, dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

2. In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

3. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera nazionale, europea e della Regione Piemonte.

TITOLO II – CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 4 – Entrata in carica - Convalida

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata la relativa deliberazione consiliare.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina le condizioni degli eletti e dichiara l'ineleggibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste, provvedendo alle sostituzioni.

3. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere può chiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervento ha diritto di replicare una sola volta.

4. Al termine della discussione, il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti; in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito dal candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.

5. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula, il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.

6. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.

7. Quando al momento dell'elezione esista qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero essa si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consigliere può sollevare l'eccezione e il Consiglio, cui l'interessato fa parte, gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere comunale entro le ventiquattro ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.

8. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida, il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta, indicando allo stesso i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla presidenza, prima dell'inizio dell'avviso di convocazione, la propria rinuncia alla carica, il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari.

Art. 5 - Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta, indirizzata al Consiglio e consegnata al Segretario Comunale che ne dispone l'immediata registrazione al protocollo generale dell'ente. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni.
2. Qualora le dimissioni vengano presentate da più consiglieri, esse sono assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione.
3. Le dimissioni in forma orale sono ammesse soltanto se comunicate ufficialmente durante la seduta del consiglio comunale. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente durante la seduta. Qualora un consigliere dichiari pubblicamente durante la seduta del Consiglio le proprie dimissioni, il Segretario comunale, previa richiesta verbale del Presidente che lo invita espressamente a confermare tale determinazione contestualmente ammonendolo che in tal caso le dimissioni saranno da quel momento considerate irrevocabili, udita la conferma del consigliere interessato, annota il fatto sul processo verbale indicando la data e l'ora in cui tale dichiarazione e la relativa conferma sono avvenute.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari nella prima seduta utile dalla data di presentazione delle stesse e che deve comunque tenersi entro i dieci giorni successivi, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni d'ineleggibilità e di incompatibilità per il soggetto surrogante.
5. Il Consiglio comunale procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo o dal processo verbale della seduta del Consiglio nella quale siano state presentate.

Art. 6 – Indennità, permessi, assicurazioni

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni in materia.
2. Ai consiglieri comunali è dovuto un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del Consiglio e per non più di un'adunanza al giorno.
3. Il gettone di presenza è dovuto ai consiglieri comunali nella stessa misura ed alle medesime condizioni, per l'effettiva partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee formalmente istituite e convocate.
4. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un terzo dell'indennità massima prevista per il Sindaco.
5. Ogni consigliere può richiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione. L'ammontare dell'indennità di funzione è definito dal Consiglio comunale tenuto conto del limite di cui al comma 4, delle altre previsioni di legge e delle risorse di bilancio. La delibera di approvazione dell'indennità di funzione definisce anche l'ammontare delle detrazioni da applicarsi in caso di non giustificata assenza delle sedute degli organi collegiali.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente o incaricati dal Consiglio comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio del comune, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla legge e da atti di

regolamentazione interna. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.

7. Il Consiglio comunale ha facoltà di deliberare di assicurare i suoi componenti ed i rappresentanti dallo stesso nominati o designati, contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art. 7 – Diritto di accesso agli atti

1. I consiglieri, in relazione all'espletamento del loro mandato, hanno diritto di accesso ai documenti amministrativi in possesso degli uffici del comune, delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, dei concessionari comunali e delle società costituite dal comune.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante consultazione e/o estrazione di copia dei documenti amministrativi in possesso dei soggetti di cui al comma precedente.
3. L'esercizio del diritto di accesso può essere escluso o limitato solo relativamente ai documenti coperti da segreto di Stato o d'ufficio, per specifiche disposizioni di legge.
4. I consiglieri, ai fini dell'esercizio di accesso, si possono rivolgere al Segretario comunale, presentando istanza anche verbale. La consultazione ha luogo durante l'orario d'ufficio, in presenza, ove occorra, del Segretario, del responsabile dell'unità organizzativa che detiene il documento o dell'addetto da questi delegato.
5. I consiglieri non possono asportare anche temporaneamente gli atti e i documenti oggetto di consultazione, fuori del luogo ove sono conservati; è possibile prendere appunti, ma non tracciare segni, o produrre abrasioni o manomettere in qualsiasi modo i documenti visionati.
6. La richiesta di accesso ad un documento comporta la facoltà di accesso ai documenti nello stesso richiamati, nei limiti di cui al terzo comma del presente articolo.
7. Il diritto di consultazione, compatibilmente con le caratteristiche dei documenti, comporta il diritto di estrarre copia dei medesimi. Su tale copia deve essere espressamente indicato che trattasi di "Copia esclusivamente destinata agli usi inerenti le funzioni del consigliere comunale".
8. La copia è rilasciata in carta libera e nessun rimborso delle spese di riproduzione è dovuto da parte del consigliere richiedente.

Art. 8 – Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà di azione, di espressione di voto, indipendentemente dall'appartenenza ad un gruppo consiliare.

Art. 9 – Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio comunale.
2. Possono presentare proposte di deliberazione, mozioni, interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto nonché istanze per l'esercizio delle funzioni di sindacato ispettivo.
3. I consiglieri hanno, altresì, facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 10 – Diritto di richiesta di convocazione del Consiglio

1. Qualora un quinto dei consiglieri assegnati lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a venti giorni.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale previene al comune la richiesta, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale delle entrate.

3. Per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio comunale convocato ai sensi dei commi precedenti, i consiglieri richiedenti debbono a loro cura allegare contestualmente la relazione e il dispositivo di deliberazione proposto.

Art. 11 - Diritto di richiesta di controllo preventivo degli atti della Giunta

1. Quando un quinto dei consiglieri in carica faccia richiesta scritta o motivata, con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio, le deliberazioni di competenza della Giunta Comunale, nei casi previsti dalla Legge, sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità da parte del Comitato regionale di controllo, ovvero del Difensore civico comunale, se istituito, nei limiti delle illegittimità denunciate.

2. Tali richieste, contenute i normativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero, l'oggetto della deliberazione cui si riferisce devono essere indirizzate al Segretario comunale e, per conoscenza, al Sindaco. Il Segretario provvede all'invio dell'atto al Comitato di controllo entro cinque giorni successivi a quello in cui previene la richiesta.

Art. 12 – Diritto alle funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno diritto di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale.

2. A tal fine il Presidente informa i consiglieri delle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette. giustificata collegialmente dalla commissione con motivata relazione del Segretario comunale .

Art. 13 – Dovere di partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e delle commissioni delle quali è membro e, in caso di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive rispettivamente di consiglio o di commissione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio comunale o dalla funzione di membro di commissione.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione, inviata al Segretario comunale il quale ne dà notizia in apertura di seduta. Nel caso in cui, per ragioni di forza maggiore, non sia possibile inviare in tempo utile una comunicazione scritta, è ammessa la comunicazione verbale alla segreteria comunale, da parte del consigliere che prevede l'assenza, ovvero, in caso di grave impedimento, del capogruppo o di un familiare del consigliere interessato, salvo successiva regolamentazione mediante comunicazione scritta.

3. Delle giustificazioni è presa nota a verbale.

4. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché sia presa nota a verbale.

TITOLO III – FUNZIONI ED ARTICOLAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 14 – Funzioni del Consiglio

1. Il Consiglio comunale svolge funzioni d'indirizzo, di controllo ed ha competenza esclusiva nelle materie attribuitegli dalla legge.

2. Le funzioni di indirizzo si concretizzano negli atti di programmazione generale dell'ente. Le funzioni di controllo del Consiglio rivestono carattere politico- amministrativo rispetto al raggiungimento degli obiettivi fissati negli atti adottati in materia d'indirizzo.

3. E' facoltà del Consiglio, anche attraverso le sue articolazioni di cui ai successivi articoli, richiedere agli organi ed agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

4. Il controllo politico – amministrativo sulla gestione delle aziende speciali e di altri organismi ai quali il Comune partecipi finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale, per mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta, attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti suddetti e l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati della gestione, rispetto alla finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo il Consiglio tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità effettuate dal revisore del conto, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più idonee.
6. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico – amministrativo, il Consiglio comunale può avvalersi di apposite commissioni temporanee. Le commissioni esercitano le funzioni di controllo con tutti i poteri e le prerogative spettanti al Consiglio comunale, al quale riferiscono sull'esito dell'attività effettuata proponendo l'adozione di eventuali atti.
7. Il Consiglio può incaricare uno o più consiglieri a svolgere attività istruttoria o di controllo nelle materie di sua competenza.
8. Il Consiglio comunale non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla Legge o dallo Statuto all'esclusiva competenza del Consiglio, fatte salve le variazioni di bilancio.
9. Nei limiti delle specifiche disponibilità di bilancio, il Consiglio può assumere iniziative di approfondimento, di studio, di confronto anche esterni all'Ente.

Art. 15 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo Consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ovvero costituire un nuovo gruppo, deve darne comunicazione scritta al Presidente di Consiglio. In caso di adesione ad un gruppo esistente la comunicazione dovrà riportare in allegato la dichiarazione di accettazione da parte del relativo capogruppo.
3. Analogamente il consigliere o i consiglieri che intendano formare un nuovo gruppo di uno o più consiglieri, debbono darne motivata comunicazione al Presidente del Consiglio.
4. Le comunicazioni di cui sopra devono pervenire al Presidente del Consiglio entro il giorno precedente la prima riunione utile, al fine di consentire la formale presa d'atto.
5. Ogni gruppo nomina un capogruppo, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio il giorno precedente la prima riunione utile del Consiglio e parimenti è tenuto a segnalare con le stesse modalità eventuali successive della figura del capogruppo. Nel caso in cui un gruppo non provveda a nominare il capogruppo, per dette funzioni s'intende nominato il consigliere più anziano di età fra gli iscritti al gruppo stesso.
6. Nella Residenza Comunale viene messo disposizione dei gruppi consiliari idoneo locale per svolgimento delle attività connesse all'espletamento del mandato.

Art. 16 – Articolazione del Consiglio - Comunicazioni

1. Per agevolare i lavori del Consiglio comunale, il medesimo si articola in commissioni permanenti, temporanee e speciali.
2. Le commissioni permanenti sono costituite con deliberazioni del Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, secondo ambiti tematici omogenei di sviluppo dell'attività dell'ente. In sede di costituzione il Consiglio definisce il numero delle commissioni permanenti, la loro composizione e le rispettive materie di competenza.
3. Le commissioni temporanee sono istituite dal Consiglio comunale, su istanza di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, per affrontare argomenti specifici che, per rilevanza o complessità, non siano assegnati alla competenza di commissioni permanenti. Con la delibera istitutiva il

Consiglio definisce gli obiettivi di lavoro della commissione temporanea, procede alla sua costituzione ed assegna il limite temporale di attività.

4. Le commissioni speciali sono istituite dal Consiglio comunale, su istanza di almeno un quinto dei consiglieri assegnati, per effettuare indagini relative a fatti, avvenimenti, circostanze rientranti nell'esercizio del sindacato ispettivo del Consiglio.

5. Salvo diversa determinazione del presente regolamento o assunta con la deliberazione costitutiva, le commissioni consiliari operano in seduta valida in presenza di almeno la metà più uno dei componenti e attraverso il sistema di votazione del voto plurimo.

Art. 17 – Le commissioni permanenti e temporanee

1. Le commissioni permanenti e temporanee si compongono di un numero variabile di consiglieri, determinato di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.

2. Nell'atto deliberativo d'istituzione delle commissioni permanenti debbono essere indicati le materie di competenza di ogni commissione e il numero dei suoi componenti.

3. Nell'atto deliberativo d'istituzione delle commissioni temporanee debbono essere indicati la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

4. I membri delle commissioni di cui alla presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali, salvo diversa prescrizione di legge. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capogruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i cittadini che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

5. La commissione nomina nel proprio seno il Presidente. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.

6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione. La convocazione è diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio Comunale. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

7. La commissione è investita delle funzioni istruttorie e referti sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale e, nell'ambito della propria autonomia operativa, può definire ambiti specifici di ricerca e di approfondimento tematico anche di valenza generale, non necessariamente connessi ai lavori del Consiglio.

Art. 18 – Le commissioni speciali

1. Le commissioni speciali si compongono di un numero variabile di consiglieri, anch'esso determinato, di volta in volta dal Consiglio, rispettando la proporzione numerica tra maggioranza e minoranza.

2. Le commissioni speciali, costituite con deliberazione consiliare adottata a maggioranza assoluta dei componenti, si compongono di tre o di cinque membri su determinazione del Consiglio all'atto della loro istituzione. Nel primo caso un posto è riservato alla minoranza; nel secondo caso, alla minoranza sono riservati due posti.

3. Nell'atto deliberativo d'istituzione debbono essere indicati: la motivazione della costituzione, l'oggetto di cui la commissione deve occuparsi, il quesito o i quesiti cui la commissione deve rispondere, il numero dei commissari assegnati, la data entro la quale la commissione deve relazionare al Consiglio.

4. I componenti le commissioni di cui alla presente articolo debbono rivestire l'incarico di Consiglieri comunali. All'elezione si provvede con votazione palese in presenza di accordo unanime dei capogruppo su di una lista di nomi pari al numero dei commissari da eleggere. In caso di non

accordo, si procede con votazione segreta e con voto limitato ad un nome. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatta salva la riserva per la minoranza. In caso di parità di voti, è eletto il più anziano di età.

5. La commissione speciale nomina nel proprio seno il Presidente espressione della minoranza. Il Segretario comunale designa un funzionario comunale che svolgerà le funzioni di segretario della commissione. In carenza di personale, comunicata dal Segretario comunale, il segretario della commissione è designato dal Presidente tra i suoi componenti.

6. Il Presidente convoca e presiede i lavori della commissione. La convocazione viene diramata con apposito avviso negli stessi termini con cui è convocato il Consiglio comunale. In caso di aggiornamento della seduta, ai presenti può essere omessa la convocazione scritta.

7. Al termine dei lavori, il Presidente propone alla commissione un testo di relazione conclusiva. Il testo può essere emanato dalla commissione e sul medesimo si procede a votazione palese. In caso di diversità di giudizio, è ammessa una relazione di minoranza.

8. La relazione del Presidente, e l'eventuale relazione di minoranza, sono illustrate in sede di Consiglio comunale entro i termini previsti. Qualora, per motivate ragioni o per esigenze informative ulteriori del Consiglio fosse necessario un periodo di approfondimento, l'esistenza della commissione, nonché i poteri, potranno essere prorogati dal Consiglio stesso per un periodo non superiore a quello determinato nella deliberazione istitutiva. Al termine di tale periodo dovranno in ogni modo essere consegnate una o più relazioni.

9. La commissione è investita dei medesimi poteri del Consiglio comunale, fatta eccezione che per l'adozione di atti deliberativi, e opera, per quanto attiene l'acquisizione di atti e documenti, nei limiti previsti per l'esercizio della funzione da parte del consigliere comunale. Limitatamente alle commissioni d'indagine non potrà essere opposto il segreto d'ufficio se non per gli atti riservati per espressa previsione di legge. Le commissioni speciali hanno la facoltà di convocare ed ascoltare i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al Segretario comunale.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 19 – Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio su propria determinazione o a richiesta dei soggetti cui la legge, lo Statuto e il Regolamento conferiscono l'iniziativa, mediante avvisi scritti da consegnare al domicilio eletto di ciascun consigliere e assessore esterno, con inseriti all'ordine del giorno gli argomenti da trattare, raggruppati con riferimento ai soggetti proponenti.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della natura della sessione e della seduta, il giorno e l'ora della prima ed eventualmente della successiva adunanza, e, se diverso da quello indicato all'art.3 del presente regolamento, il luogo della riunione.

3. Con la trasmissione degli avvisi di convocazione e dell'elenco delle materie da trattare, si intende che i documenti relativi sono a disposizione dei consiglieri presso la segreteria comunale a norma del successivo art.25.

4. L'avviso e l'ordine del giorno sono consegnati ai consiglieri nel domicilio eletto almeno cinque giorni prima del giorno stabilito per l'adunanza se in sessione ordinaria e almeno tre giorni prima se in sessione straordinaria.

5. Quando se ne ravvisi l'urgenza, i termini indicati al comma 3, possono essere ridotti a 24 ore; tuttavia, qualora la maggioranza dei consiglieri lo richieda, la deliberazione deve essere differita al giorno successivo. Nei casi previsti dal presente comma l'avviso ai consiglieri può essere spedito per mezzo di telegramma, telefax o altro mezzo telematico con firma elettronica; del differimento è data notizia ai consiglieri assenti.

6. Le disposizioni al comma 5 si applicano altresì nell'ipotesi di aggiunta di argomenti all'ordine del giorno spedito, di annullamento della seduta o di variazione del luogo, della data e dell'ora delle sedute già convocate.

Art. 20 – Avvisi al pubblico

1. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno del Consiglio sono pubblicati, a cura del Segretario comunale e sotto la sua responsabilità, nell'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza, e fino al termine della stessa.
2. Il Presidente del Consiglio provvede a portare a conoscenza della cittadinanza gli atti di cui al comma 1 mediante idonei mezzi informativi.

Art. 21 – Adunanze e sedute consiliari

1. Il Consiglio può essere convocato per una sola adunanza o per una pluralità di adunanze. Ogni adunanza può prevedere più sedute.

Art. 22 – Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, formato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio, consiste nell'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta o in ciascuna sessione.
2. Gli oggetti sono iscritti osservando l'ordine delle seguenti categorie di atti:
 - a) interrogazioni presentate dai consiglieri e di competenza consiliare ai sensi dei successivi articoli;
 - b) proposte del Sindaco;
 - c) proposte della Giunta;
 - d) proposte delle commissioni consiliari;
 - e) proposte di deliberazioni, ordini del giorno e mozioni presentate dai consiglieri;

Art. 23 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati, a disposizione dei consiglieri, presso la segreteria comunale di norma, a partire dalla data di spedizione degli avvisi e comunque non oltre il terzo giorno antecedente la data di convocazione del Consiglio. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad aggiornamenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.
2. L'orario di consultazione corrisponde a quello di apertura degli uffici comunali.
3. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte depositate e nei relativi allegati.
4. Le proposte e i documenti devono essere, nel corso dell'adunanza, depositati nella sala consiliare o nelle immediate adiacenze per consentire la consultazione.

Art. 24 – Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalle legge e dallo Statuto.
2. Il Presidente del Consiglio è il Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente s'ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli consiglieri.
5. Il Presidente ha facoltà di prendere la parola tutte le volte che lo ritenga necessario, per dare spiegazioni o chiarimenti o per altro motivo inerente l'oggetto della discussione.
6. Il Presidente del Consiglio è sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Consigliere anziano.

Art. 25 – Adunanza di prima convocazione

1. Il Consiglio comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei consiglieri assegnati.
2. E' facoltà del Presidente, all'ora fissata dall'avviso di convocazione, di avviare i lavori del Consiglio, limitatamente dall'esistenza del numero legale.
3. Il numero dei presenti viene accertato dal Segretario comunale che annota i risultati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi successivamente l'accertamento fino a quando tale numero risulti raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avvio di convocazione ed eseguito l'accertamento, sia constatata la mancanza del numero legale, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'accertamento effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o si assentano dall'adunanza dopo l'accertamento sono tenuti a darne espressa comunicazione verbale al Segretario comunale.
6. Qualora, su richiesta di un consigliere o d'iniziativa del Presidente di procedere alla verifica del numero legale durante la seduta, risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, richiamati inutilmente in aula dal Presidente i consiglieri che si sono assentati, la seduta viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Nel momento della verifica, il consigliere richiedente è tenuto a rimanere in aula e viene comunque conteggiato tra i presenti.
7. Per l'esame e la discussione delle interpellanze dei consiglieri il Presidente dichiara valida l'adunanza in presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

Art. 26 – Adunanze di seconda convocazione

1. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, in un giorno diverso, esclusivamente per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale
2. L'adunanza di seconda convocazione è valida, con esclusione della trattazione delle deliberazioni che per legge o per statuto prevedono una maggioranza qualificata, purchè intervenga almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti la cui consegna ha luogo con le modalità e nei termini previsti per la prima convocazione.
4. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione, possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione.
5. L'adunanza che segue ad una precedente convocata con il medesimo avviso, la quale sia iniziata con il numero legale dei presenti e successivamente sia andata deserta, è pure essa di seconda convocazione limitatamente agli affari rimasti da trattare nella prima

Art. 27 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulla capacità, moralità, correttezza delle persone od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni di qualità morali e di capacità professionali.
2. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre i componenti il Consiglio, solo il Segretario comunale e gli assessori non consiglieri.

3. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di almeno tre consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti il passaggio in seduta segreta quando nella discussione di un argomento debbono essere introdotte valutazioni di cui al comma 1. del presente articolo. In tal caso il Presidente, avuto cura di sospendere la seduta, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escano dall'aula.

Art. 28 – Ammissione di dipendenti e consulenti in aula

1. Oltre alla partecipazione obbligatoria del Segretario, il Presidente del Consiglio può provvedere a convocare i dipendenti interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno anche in virtù degli obbligatori pareri tecnici e contabili necessari per il giusto procedimento, nonché per effettuare relazioni o fornire informazioni e quant'altro risulti necessario.

2. Possono essere invitati alla seduta del Consiglio i consulenti dell'amministrazione e i professionisti incaricati dei progetti e degli studi in trattazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Sulla loro ammissione decide il Presidente.

Art. 29 – Svolgimento delle sedute consiliari

1. Dopo che la seduta è dichiarata validamente costituita ed aperta il Presidente avvia i lavori seguendo l'ordine del giorno prefissato.

2. Prima dell'inizio della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o nel corso della seduta medesima, il Sindaco può effettuare comunicazioni su oggetti non iscritti all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni non ha luogo discussione.

3. Per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, il proponente illustra il relativo provvedimento in esame.

4. Qualora sull'argomento in discussione si fosse espressa una commissione consiliare, il Presidente, dato atto del parere della commissione, concede, se richiesta, la parola al Presidente della commissione consiliare, ovvero ai relatori dalla stessa designati. Al termine di dette comunicazioni ha facoltà di intervenire nuovamente prima del dibattito generale, il rappresentante della Giunta.

5. Concluse le relazioni, il Presidente dichiara aperta la discussione. Ogni consigliere può intervenire una sola volta per ogni singolo argomento trattato e deve concludere il proprio intervento entro il limite massimo di dieci minuti.

6. Nel caso siano posti in discussione emendamenti al testo del dispositivo sottoposto all'esame del Consiglio, gli stessi vengono illustrati, discussi e votati prima del voto conclusivo al provvedimento. Sugli emendamenti è ammesso un solo intervento per consigliere, tranne che per il proponente cui è consentito un diritto di replica finale, e per non più di cinque minuti ciascuno.

7. Concluso l'esame e la fase di votazione sugli emendamenti, nonché la discussione generale, può intervenire un consigliere per ogni gruppo per la dichiarazione di voto, per non più di cinque minuti. Hanno inoltre diritto di parola, per dichiarazione di voto, i consiglieri che dissentono dal voto annunciato dal rappresentante del proprio gruppo.

8. Al termine delle dichiarazioni di voto, a discrezione del Presidente, può essere ammessa una breve replica (del Sindaco o) dell'assessore competente, dopo di che, nei termini previsti dai successivi articoli, si passa alla fase di votazione sul testo del dispositivo, eventualmente come modificato dall'approvazione di emendamenti.

Art. 30 – Richieste di intervento

1. Prima dell'apertura della discussione su di uno specifico argomento, i consiglieri formulano al Presidente la loro richiesta di intervento. Al momento dell'avvio dell'esame dell'argomento in questione, dopo la conclusione delle relazioni introduttive, il Presidente richiede chi intenda iscriversi a parlare e ne comunica l'elenco.

Art. 31 – Disciplina degli interventi

1. I consiglieri intervengono secondo l'ordine d'iscrizione a parlare, salvo che qualcuno dei richiedenti scambi con gli altri l'ordine di iscrizione, dandone avviso al Presidente.
2. Nessun consigliere può intervenire senza aver richiesto di parlare al Presidente e senza averne avuta dal medesimo la facoltà.
3. I consiglieri parlano dal loro posto, evitando discussioni in forma di dialogo.
4. A nessuno è consentito interrompere chi parla, tranne che al Presidente per richiami al regolamento o all'oggetto della discussione.
5. Nessun discorso può essere interrotto – salvo che, superati i tempi regolamentari, il Presidente non decida diversamente – ne rimandando per la sua continuazione ad altra seduta.
6. Il Presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri che nella loro esposizione si allontanano dall'oggetto della discussione, o in ogni modo divaghino. In caso d'inosservanza, il Presidente, richiamato l'oratore per due volte a concludere, può toglierli la parola.

Art. 32 – Mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste nel richiamo verbale al Presidente all'osservanza del regolamento, o per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, o per l'ordine dei lavori, o per la posizione dalla questione o per la priorità delle votazioni.
2. Essa ha precedenza sulla discussione principale, che viene sospesa.
3. Sull'emanazione della mozione d'ordine, qualora nessun consigliere vi si opponga, decide il Presidente. In caso di diniego, il proponente può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
4. Sulla mozione d'ordine ammessa possono intervenire, dopo il proponente, solo un oratore contro e uno a favore, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Presidente ha facoltà, valutata l'importanza della questione, di dare la parola ad un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.

Art. 33 – Mozione di rinvio in commissione

1. I Consiglieri possono richiedere, prima delle dichiarazioni di voto, che la proposta venga rinviata in commissione per l'approfondimento.
2. In caso di disaccordo sulla richiesta, il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi in merito con votazione palese, senza discussione.
3. Qualora la proposta venga rimessa alla commissione, il Presidente fa riscontrare a verbale a richiesta di quali Consiglieri la proposta sia stata rimessa e chiude la discussione in aula assegnando la proposta di deliberazione alla commissione, provvedendo contestualmente a stabilire esattamente l'oggetto su cui la commissione dovrà riferire o il documento che dovrà redigere e fissando il termine per la conclusione dei suoi lavori. In assenza di determinazione sulla data limite di conclusione dei lavori in commissione, il termine stesso s'intende essere di trenta giorni.

Art. 34 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere fatto oggetto di apprezzamenti sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi per fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti. Sui tempi dei singoli interventi decide il Presidente.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una commissione speciale composta da tre membri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.

La commissione riferisce in forma scritta, entro il termine assegnatole. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Art. 35 – Richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento

1. Ogni consigliere può, in qualsiasi momento, chiedere la parola per richiamo alla legge, allo Statuto e al regolamento. L'intervento ha precedenza e sospende la discussione in merito.
2. Sul richiamo decide il Presidente, sentito il Segretario comunale.

Art. 36 – Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale, cioè che ha un dato argomento non debba essere oggetto di discussione, e la questione sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba essere rinviata, possono essere poste da un consigliere, prima che abbia inizio la discussione. Il Presidente ha facoltà di ammettere anche nel corso della discussione qualora esse siano giustificate da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito.
2. La discussione può proseguire solo dopo che il Consiglio si è pronunciato. Su tali questioni può parlare soltanto un oratore per ciascun gruppo consiliare, per non più di cinque minuti ciascuno.
3. Nel caso vengano poste più questioni pregiudiziali o sospensive sullo stesso argomento, esse si svolgono in un'unica discussione e con un'unica votazione, per alzata di mano.
4. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio indica il momento della ripresa della discussione.

Art. 37 – Mozione su questioni iscritte all'ordine del giorno

1. Durante la discussione di una deliberazione in sede di Consiglio comunale, ogni consigliere può presentare una mozione riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo nella materia oggetto della discussione.
2. Dopo il dibattito a cui può intervenire un consigliere per ogni gruppo nei limiti di tempo previsti dal comma 5 dell'art.30, la mozione è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni, prima della votazione finale sulla deliberazione oggetto della trattazione.

Art. 38 – Mozione intesa come atto d'indirizzo

1. La mozione può consistere in una proposta di atto d'indirizzo sulle materie di competenza del Consiglio comunale, versi il Sindaco, la Giunta o i responsabili dei servizi.
2. Detta proposta deve essere redatta a cura dei proponenti sulla falsariga delle proposte di deliberazione e quindi composta di una parte narrativa e di una dispositiva, e deve essere inoltrata al Presidente del Consiglio.
3. In tal caso, prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, il Presidente del Consiglio inoltra la mozione proposta al Segretario comunale perché provveda, se dovuti, all'acquisizione dei prescritti pareri.
4. Nell'esame delle mozioni di cui al presente articolo, il Consiglio adotta le procedure previste per la discussione delle normali deliberazioni.

Art. 39 – Forme di votazione

1. Le votazioni avvengono, di norma, in modo palese.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano espressamente prescritte dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con voto, una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.

Art. 40 – Votazioni in forma palese

1. Le votazioni palesi si svolgono di norma per alzata di mano. I consiglieri esprimono il voto dal proprio posto. Il risultato è proclamato dal Presidente in base al conteggio effettuato dal Segretario comunale.
2. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri, immediatamente dopo la proclamazione del risultato.
3. Il Presidente, qualora ritenga che permangano dubbi sul risultato, può disporre la ripetizione del voto per appello nominale.
4. Su determinazione del Presidente, le votazioni palesi possono avvenire per appello nominale.
5. La votazione per appello nominale si effettua mediante la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei consiglieri.
6. All'atto del passaggio al voto per alzata di mano i consiglieri che si astengono debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto, affinché la loro posizione risulti nominativamente a verbale. Gli astenuti non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 41 – Votazioni a scrutinio segreto

1. Le votazioni a scrutinio segreto si svolgono mediante schede distribuite ai consiglieri al momento del voto.
2. Gli astenuti debbono dichiararlo preventivamente all'avvio della votazione. Le schede bianche, nulle e annullate non vengono calcolate nel numero totale di voti validi a determinare la maggioranza dei votanti.
3. Nelle elezioni a nomine complessive, sempre che non sorga opposizione, si procede all'approvazione anche per elenchi nominativi od in qualunque altra forma si creda conveniente.
4. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi sommati al numero delle schede bianche, nulle o annullate risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
5. Quando debbano effettuarsi votazioni a scrutinio segreto, il Presidente designa, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori, di cui almeno uno appartenente alla minoranza, con il compito di procedere allo spoglio delle schede attestando la regolarità delle procedure e dei risultati delle votazioni. I risultati vengono trascritti su di un apposito modulo, sottoscritto dagli scrutatori il quale viene rimesso al Segretario comunale.

Art. 42 – Esito della votazione

1. Salvo i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti favorevoli, ogni deliberazione s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli sui contrari.
2. I consiglieri che si astengono sono computati tra i presenti ma non tra i votanti.
3. Dopo l'annuncio dell'esito dalla votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato", oppure, "il Consiglio non ha approvato".

Art. 43 – Turbativa dell'ordine da parte dei consiglieri

1. Il Consigliere che turba l'ordine o pronuncia espressioni ingiuriose sconvenienti è richiamato dal Presidente.
2. Se il Consigliere, nonostante il richiamo del Presidente, persiste nel suo comportamento, o pronuncia espressioni oltraggiose, o passi a vie di fatto, o faccia appello alla violenza, il Presidente può, a suo insindacabile giudizio sospendere la seduta.
3. Il Presidente può altresì proporre la censura nei confronti del consigliere. In tal caso il consigliere ha diritto di dare spiegazioni al Consiglio intervenendo per non più di tre minuti. Il Presidente, sulla base di quanto detto dal consigliere, può decidere di ritirare la proposta di censura, limitandosi a raccomandare un diverso comportamento. Qualora ciò non avvenga e il Presidente mantenga la richiesta di censura, la proposta viene messa ai voti, senza discussione, per alzata di mano.

Art. 44 – Comportamento del pubblico nell’aula durante le adunanze

1. Le persone che, nello spazio riservato al pubblico, assistono alla seduta, debbono essere inermi, rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.
2. Spettano al Presidente del consiglio comunale i poteri di ordine della parte riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell’assistenza degli agenti di polizia municipale.
3. Il Presidente può espellere dall’aula coloro che non ottemperino a quanto disposto dal primo comma del presente articolo. Chi sia stato espulso non viene riammesso in aula per tutta la seduta.
4. Quando coloro che sono stati espulsi non si attengano alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare il disturbatore o l’autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dati gli opportuni avvertimenti può far sgombrare l’aula.

Art. 45 – Termine dell’adunanza

1. L’ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio può decidere, all’inizio o nel corso dell’adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all’ordine del giorno o di quelli che rivestono particolare importanza ed urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori sino all’ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangono ancora da trattare altri argomenti iscritti all’ordine del giorno, viene concluso l’esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara sospesa l’adunanza, avvertendo i consiglieri che i lavori proseguiranno nel giorno eventualmente già stabilito nell’avviso di convocazione o, in caso contrario, che il Consiglio sarà riconvocato per completare la trattazione degli argomenti ancora previsti dall’ordine del giorno.

Art. 46 – Verbale dell’adunanza

1. Il verbale delle adunanze è l’atto pubblico che, attraverso le deliberazioni adottate, documenta la volontà espressa dal Consiglio comunale. La sua redazione viene curata dal Segretario comunale che si avvale degli appositi uffici.
2. Il verbale è steso in forma integrale o sintetica su decisione del Segretario e contiene in allegato tutti i documenti trattati nella seduta.
3. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constatare il suo voto ed i motivi del medesimo; ha altresì diritto di chiedere che nel verbale risultino le proprie dichiarazioni. In tal caso egli dovrà riassumere in breve l’intervento o la dichiarazione e rimmetterlo, seduta stante, per iscritto al Segretario comunale.
4. I verbali devono indicare l’ora di inizio della seduta, se questa sia pubblica o segreta, i nomi del Presidente, dei consiglieri e degli assessori esterni presenti, il risultato della votazione, se la stessa è avvenuta a scrutinio palese o segreto, i nominativi degli eventuali scrutatori.
5. I verbali delle sedute vengono depositati presso la Segreteria comunale.
6. La parte del verbale relativa alla seduta segreta è redatta in modo da conservare, nel modo più conciso, menzione di quanto viene discusso e deliberato.
7. I verbali delle deliberazioni che riguardino questioni patrimoniali in cui vi sia o vi possano essere interessi di terzi, sono riassunti in modo da non compromettere gli interessi del Comune.
8. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente, dal Segretario comunale e da un Consigliere.

TITOLO V – SINDACATO ISPETTIVO

Art. 47 – Attività ispettiva dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di presentare istanze di sindacato ispettivo sul funzionamento degli uffici e dei servizi comunali gestiti direttamente ovvero a mezzo di concessione, azienda, istituzione o società, ovvero in convenzione con altri enti pubblici.
2. Per sindacato ispettivo s'intende la possibilità di richiedere informazioni e verifiche agli uffici e servizi competenti, nonché di richiedere l'istituzione di commissioni speciali d'indagine, eventualmente partecipandovi.
3. Sono istanze del sindacato ispettivo le interrogazioni e, a seguito delle stesse, ovvero indipendentemente da esse, la mozione tendente a costituire una commissione d'indagine od a discutere in Consiglio comunale o in commissione una relazione sulla materia oggetto dell'istanza.

Art. 48 – Interrogazioni, mozioni di rilevante interesse generale

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale del Comune.
2. Le mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate dai consiglieri e vengono discusse in apertura della seduta consiliare.
3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta, per sapere se un determinato fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, o sia esatta, se il Sindaco la Giunta intendano fornire al Consiglio determinate informazioni o documentazione, o abbiano preso o intendano adottare provvedimenti su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione.
4. Le interrogazioni vengono formulate per iscritto al Sindaco, il quale dispone l'istruttoria.
5. La risposta deve essere fornita entro trenta giorni e, di norma, in forma scritta, a meno che l'interessato richieda espressamente la risposta verbale. In tal caso alla risposta si procede durante la prima seduta utile del Consiglio comunale che in deroga al termine di trenta giorni con che siano intercorsi almeno 15 giorni da quanto l'interrogazione è pervenuta a meno che il Presidente del Consiglio, autonomamente, ritenendola urgente, non decida di derogare in difetto da detto termine.
6. All'ordine del giorno di ogni adunanza del Consiglio comunale non possono essere iscritte più di quattro interrogazioni. Qualora quelle in attesa di risposta verbale siano in numero superiore, saranno discusse quelle la cui data di presentazione è anteriore. Fa fede il protocollo generale, I presentatori delle interrogazioni rinviate alla successiva adunanza non si tenga entro trenta giorni, la risposta venga data in forma scritta.
7. Dalla risposta scritta il Sindaco può dare notizia in sede di Consiglio comunale. Tale comunicazione, che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.
8. In caso di risposta verbale, il Presidente informa i consiglieri del contenuto della richiesta e concede la parola all'interrogato per la risposta che deve essere contenuta nel termine di dieci minuti, dopo di che è concessa la all'interrogante per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione. Tale diritto è esperito in un termine temporale non superiore ai cinque minuti, dopo di che, senza deroghe, la discussione viene considerata chiusa.
9. Il Sindaco, quando dalla pubblicità della risposta possa provenire pregiudizio per gli interessi economici o patrimoniali dell'amministrazione può differire motivatamente la risposta, concordando un ragionevole termine di tempo entro cui, comunque, la risposta dovrà essere fornita.

Art. 49 – Relazione al Consiglio e commissione d'indagine

1. Nel caso in cui il consigliere, ottenuta la risposta ad un'interrogazione in forma scritta, si dichiari insoddisfatto, e la questione appaia meritevole di approfondimento da parte del Consiglio, ha diritto

entro i successivi trenta giorni, a trasformare la stessa in mozione, la quale, sarà posta all'ordine del giorno della successiva seduta del Consiglio comunale.